

CCFS – Consorzio Cooperativo
Finanziario per lo Sviluppo
Via Rochdale, 5
42122 Reggio Emilia

c.a. Amministratore delegato
dott. Agostino Alfano

Bologna, 07 novembre 2012

Prot. 1308/2012/FV/mi
Anticipata via mail

Oggetto: modifiche e integrazioni al Contratto e al Regolamento del Fondo per le Cooperative Sociali del Mezzogiorno

Spett. Enti Promotori,

a seguito delle intese intercorse per le vie brevi, con la presente Vi comunichiamo le modifiche e le integrazioni da apportare al Contratto e al Regolamento operativo del Fondo da Voi sottoscritti in data 23 febbraio 2012.


Le modifiche e le integrazioni fanno seguito alla richiesta di Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop. del 26 giugno 2012 e alle osservazioni da noi raccolte nel giro di consultazione che ne è seguito. L'obiettivo che si intende perseguire con tali modifiche è quello di incrementare e rendere più rapida l'operatività del Fondo, pur mantenendo saldi i presidi sul rischio già previsti.

Le modifiche e le integrazioni qui di seguito riportate sono suddivise tra il testo del contratto, il testo del Regolamento e il testo della Convenzione che ne è parte integrante.

Esse diverranno operative nel momento in cui ognuno di Voi avrà restituito la presente timbrata e sottoscritta per accettazione. In tal caso provvederemo a darvi ulteriore cenno di conferma dell'entrata in vigore della nuova versione del Regolamento. Sarà inoltre cura di Cooperfidi Italia comunicare alle banche convenzionate le modifiche apportate.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Ferruccio Vannucci



Modifiche e Integrazioni

1. Contratto

Nella definizione delle parti del contratto, la definizione di Cooperfidi Italia viene sostituita come segue:

“COOPERFIDI ITALIA soc.coop. (di seguito “Cooperfidi”) con sede legale in via Torino 146 codice fiscale 10732701007 iscritto nel registro imprese di Roma al numero RM1253216, iscrizione all’elenco generale degli intermediari finanziari sez. ex art. 155, comma 4 TUB n. 41949, iscrizione all’elenco speciale degli intermediari di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93 al n. 19549.5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Gori, in qualità di Legale rappresentante, nato a Bologna il 16/04/1948”

Il punto 1.1 è integrato come segue:

- 1.2 Il presente contratto ha per oggetto la gestione del Fondo di Garanzia, costituito mediante gli apporti monetari degli Enti Promotori, a favore delle imprese che avranno aderito alla compagine sociale del Gestore ed:
- aventi forma giuridica di cooperative sociali operanti nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
 - aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia),
 - aderenti alla Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) o alla Confcooperative (CCI) o alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue (LNCM),
 - che vantano crediti verso la PP.AA. **o verso consorzi di settore titolari del rapporto con le PP.AA.** derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d’appalto, crediti per prestazioni contrattuali”

Al punto 9.1 è apportata la seguente modifica:

9.1 Le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso:

Cooperfidi Italia Soc. Coop.
~~Via Brini 45~~ **via A. Calzoni 1/3**
Bologna

Enti Promotori – Fondazione per il Sud
Corso Vittorio Emanuele II 184
Roma

per il ricevimento di tutte le comunicazioni e gli atti relativi all’attuazione della presente scrittura.

2. Regolamento

pag. 3

- m) **“Finanziamento”** indica il contratto tra soggetto finanziatore e soggetto beneficiario, in base al quale viene ceduto dal soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore il proprio credito, vantato nei confronti della PP.AA. **o nei confronti di consorzi di settore titolari del rapporto con le PP.AA.** Il credito può sorgere da un contratto per una prestazione materiale o da una liberalità di cui la cooperativa è beneficiaria;

pag. 3

v) *“Consorzio di settore”* indica il soggetto titolare di un rapporto contrattuale con la PP.AA., che ha assegnato l'esecuzione di prestazione prevista dal contratto con la PP.AA. al soggetto beneficiario;

pag. 4

la seguente frase:

“Le operazioni riguarderanno esclusivamente crediti verso la PP.AA. vantati dai Soggetti beneficiari operanti nel Mezzogiorno d'Italia”

viene sostituita dalla seguente formulazione:

“Le operazioni riguarderanno esclusivamente crediti vantati dai Soggetti beneficiari operanti nel Mezzogiorno d'Italia:

- *direttamente verso PP.AA.;*
- *verso consorzio di settore per l'esecuzione di prestazione prevista dal contratto da questi sottoscritto con la PP.AA. ed assegnato nell'ambito del rapporto consortile.”*

pag. 5

la seguente frase:

“I crediti ceduti possono derivare unicamente da:”

viene sostituita dalla seguente formulazione:

“I crediti ceduti possono derivare unicamente da rapporti con la PP.AA. per:”

pag. 5 (paragrafo: **“Limiti di operatività del Fondo”**)

il terzo capoverso è integrato come segue:

“L'impegno del Fondo nei confronti di una singola PP.AA., comprensivo degli impegni derivanti da anticipazioni vantate verso di essa da consorzi di settore, non potrà superare il limite massimo del 20% delle disponibilità del Fondo stesso. Tale limite, su parere unanime degli Enti promotori espresso per iscritto al Gestore, potrà essere incrementato del 10% in casi eccezionali qualora il numero delle cooperative creditrici verso una singola PP.AA. che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo sia percentualmente significativo.

pag. 5 (paragrafo: **“Limiti di operatività del Fondo”**)

dopo il terzo capoverso viene inserita la seguente frase:

“L'impegno del Fondo nei confronti di un singolo consorzio di settore non potrà superare il limite massimo del 15% delle disponibilità del Fondo stesso.”

pag. 8 (paragrafo: **“Soggetto Finanziatore”**)

il primo capoverso è integrato come segue:

“I Soggetti finanziatori, individuati tra le banche, le società di factoring e le altre società finanziarie che hanno sottoscritto una specifica convenzione con il Soggetto Gestore, istruiscono secondo i propri regolamenti interni e le disposizioni delle convenzioni sottoscritte con il Gestore le richieste di finanziamento (anticipo fatture,

factoring o cessione diretta dei crediti) vantati dai Soggetti beneficiari nei confronti della PP.AA. **o dei consorzi di settore** e dagli stessi presentate presso le dipendenze del Soggetto Finanziatore stesso.”

pag. 8 (paragrafo: “**Soggetto Beneficiario**”)

il capoverso è integrato come segue:

La cooperativa sociale, che vuole beneficiare della garanzia del Fondo, deve:

- avere richiesto un anticipo su fatture, effettuato un’operazione di factoring oppure ceduto direttamente uno o più crediti nei confronti della PP.AA. **o di un consorzio di settore** ad uno dei Soggetti finanziatori convenzionati con il Gestore,
- aderire alla Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) o alla Confcooperative (CCI) o alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue (LNCM);
- aderire alla compagine sociale del Gestore mediante il versamento di una quota associativa.

pag. 11 (paragrafo: “**Presentazione della richiesta di garanzia**”)

il quinto capoverso è integrato come segue:

“Nel modulo di domanda il Soggetto Beneficiario dovrà fornire una descrizione dettagliata delle fatture e dei crediti ceduti completa di:

- indicazione dell’Ente **e dell’eventuale consorzio di settore** presso il quale il Soggetto vanta il credito;
- indicazione degli importi delle singole partite cedute;
- atto giuridico (contratto, liberalità, etc.) da cui deriva l’obbligo della PP.AA. al pagamento del credito;
- data di completamento del contratto;
- ~~attestazione contenente il riconoscimento del credito da parte della PP.AA. (ove richiesta dalla legge);~~
- eventuali comunicazioni inviate dalla PP.AA. al Soggetto Beneficiario **o al consorzio di settore** in merito alla posizione oggetto di anticipo o cessione.”

pag. 12 (paragrafo: “**Attivazione della garanzia**”)

il paragrafo è integrato come segue:

“In caso di inadempimento della PP.AA. **o del consorzio di settore**, i Soggetti finanziatori:

- 1) in caso di anticipo fatture si attivano operativamente con la Cooperativa sociale affinché invii alla PP.AA. inadempiente **o al consorzio di settore inadempiente** e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per il capitale residuo e gli interessi di mora;
- 2) in caso di cessione del credito, inviano alla PP.AA. inadempiente **o al consorzio di settore inadempiente** e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per il capitale residuo e gli interessi di mora.

L’intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell’inadempimento.

Per data di inadempimento si intende:

- la data prevista contrattualmente per il pagamento della fattura, se indicata, ovvero;
- la data della delibera di stralcio del credito da parte della PP.AA., ovvero,

- la data di dichiarazione di dissesto della PP.AA.

L'intimazione del pagamento di cui al punto precedente può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PP.AA. inadempiente o al consorzio di settore inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

La richiesta di attivazione della garanzia può essere avviato solo:

- per i finanziamenti a scadenza trascorsi i primi 12 mesi dalla data di erogazione;
- per i finanziamenti a revoca trascorsi 6 mesi dalla data di erogazione;
- a seguito della revoca/risoluzione del finanziamento e/o della decadenza dell'impresa affidata dal beneficiario del termine e/o dell'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'associato inadempiente.

Alla richiesta di attivazione della garanzia il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento oppure copia del contratto di cessione del credito;
- copia dell'atto di erogazione;
- dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti:
 - o la data di inadempimento;
 - o la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate, anche a nome della cooperativa sociale;
 - o l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito il Fondo liquida al Soggetto finanziatore l'importo così calcolato:

- per i finanziamenti a revoca, applicando la percentuale di garanzia al valore dell'utilizzato al momento dell'inadempimento e comunque nei limiti del finanziamento originariamente garantito maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento;
- per i finanziamenti a scadenza, applicando la percentuale di garanzia al debito residuo al momento dell'inadempimento maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento.

Qualora al momento della liquidazione il Fondo risultasse incapiente, il Gestore non risponderà in alcun modo con il proprio patrimonio ed i fondi rischi.

Gli Enti Promotori conferiscono al Gestore un mandato con rappresentanza per stare in giudizio in nome e per conto degli stessi e per l'espletamento di tutti i rapporti giuridici connessi alla liquidazione della garanzia con le risorse del Fondo ed alle azioni di recupero. Gli stessi Enti Promotori ritengono sin d'ora l'operato del Gestore per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Fondo non liquiderà il Soggetto finanziatore qualora:

- non abbia provveduto all'insinuazione nel passivo nel caso di dichiarazione di dissesto;
- il credito ceduto non sia riconosciuto in sede di procedura concorsuale quale elemento del passivo dell'Ente pubblico;
- la garanzia sia stata rilasciata in base ad informazioni false o mendaci, in merito al credito ceduto o alla situazione finanziaria dell'ente pubblico, rilasciate dal Soggetto finanziatore o dal Soggetto beneficiario e di cui il Soggetto finanziatore era a conoscenza;

- a seguito della liberatoria del Soggetto finanziatore intervengano eventi che comportino l'annullamento e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla PP.AA.;
- il credito sia stato dichiarato non valido da un tribunale o da altro organo avente giurisdizione in merito;
- il Soggetto Finanziatore abbia rilasciato la liberatoria sulla posizione per la quale viene richiesta l'escussione.”

3. Convenzione

Il punto 1.2 viene integrato come segue:

“1.2 Il presente accordo opera a favore degli associati al Gestore:

- aventi forma giuridica di cooperative sociali operanti nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
- aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia),
- vantanti crediti verso la PP.AA. **o nei confronti di consorzi di settore titolari del rapporto con le PP.AA.** derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d'appalto, crediti per prestazioni contrattuali.”

All'allegato “a” il punto 1 viene modificato come segue:

“1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese socie o che abbiano presentato domanda di adesione al Gestore:

- aventi forma giuridica di cooperative sociali operanti nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
- aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia),
- vantanti crediti verso la PP.AA. **o nei confronti di consorzi di settore titolari del rapporto con le PP.AA.** derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d'appalto, crediti per prestazioni contrattuali.”